O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I R O V E R E T O

VADEMECUM PER LA PRATICA FORENSE

Nell'esercizio della pratica i Signori Praticanti Avvocati dovranno attenersi scrupolosamente al Regolamento in vigore, sia per quanto concerne lo svolgimento dell'attività minima richiesta nell'ambito dell'esercizio della pratica forense (atti, udienze ecc.) sia per quanto concerne l'annotazione della predetta attività nel libretto di pratica.

In particolare, si segnala quanto segue:

1) FREQUENTAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

- il praticante è tenuto ad un'assidua ed effettiva frequentazione dello studio professionale che non potrà in ogni caso essere inferiore a 25 ore settimanali;

- la frequenza di cui sopra non potrà in nessun caso ricomprendere l'arco temporale necessario alla partecipazione alle udienze;

- nell'indicazione delle modalità di frequentazione dello studio professionale, il praticante dovrà pertanto tener conto delle ore necessarie per la partecipazione alle udienze nel numero minimo richiesto.

2) PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE

- il praticante è tenuto ad assistere ad almeno trenta udienze per ciascun semestre, per il computo delle quali vanno escluse quelle di mero rinvio di cui:

a) **quindici udienze civili davanti al Tribunale o alla Corte d'Appello**
b) **dieci udienze penali avanti al Tribunale** (comprese quelle avanti al G.I.P., il G.U.P., il Tribunale Militare e Tribunale del Riesame), la Corte d'Assise o la Corte d'Appello
c) **le restanti cinque potranno riguardare qualsiasi Autorità Giudiziaria, civile, penale, amministrativa, tributaria**.

- per quanto riguarda le udienze civili, le stesse dovranno riferirsi all'attività del proprio *dominus* ovvero di sostituto dal medesimo specificatamente delegato, nel mentre non sarà ritenuta valida la partecipazione ad udienze riferibili ad altri professionisti diversi dal *dominus* o sostituto di quest'ultimo;

- per quanto riguarda le udienze penali, l'effettiva frequenza potrà essere attestata da qualsiasi Avvocato presente in udienza, il cui nominativo dovrà essere chiaramente indicato dal praticante accanto alla firma dello stesso; l'attestazione dell'avvocato presente in udienza, **dovrà essere apposta in calce all'indicazione degli estremi del procedimento a cui il praticante ha assistito corredata da una breve relazione del praticante sullo svolgimento dell'udienza stessa**;

- nella descrizione degli atti processuali o stragiudiziali alla cui redazione ha partecipato, il praticante dovrà evidenziare chiaramente la tipologia dell'atto e l'oggetto della questione trattata (es. locazione, separazione, divisione ereditaria ecc.);

- quanto alle questioni giuridiche, deve trattarsi di questioni alla cui trattazione il praticante ha in concreto assistito ovvero collaborato e dovranno essenzialmente contenere un breve riassunto della questione di fatto sottoposta allo studio e delle relative conclusioni in diritto.

- il libretto debitamente compilato in ciascuna parte dovrà essere consegnato alla Segreteria per la presentazione al Consiglio entro 30 giorni dal compimento del semestre di cui si chiede la convalida;

- ove la compilazione del libretto di pratica avvenga su fogli allegati, gli stessi dovranno essere debitamente collazionati al libretto medesimo, per costituirne parte integrante, e ad ogni semestre il libretto dovrà essere consegnato unitamente a tutti gli allegati anche dei precedenti semestri.

3) PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO

- il praticante abilitato al patrocinio è tenuto a tutti gli adempimenti di cui al presente regolamento (compresi gli obblighi formativi), provvedendo ad attestare eventualmente in proprio, in aggiunta all'attestazione del dominus, le attività compiute in proprio (atti, udienze ecc.);

- sono tenuti a tutti gli adempimenti di cui al presente Regolamento anche i praticanti i quali, ammessi al patrocinio avanti al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica, svolgano la pratica al di fuori dello studio di un Avvocato. Essi debbono comunicare tale intendimento al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed inoltre documentare la trattazione di almeno 25 nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione.
Al termine di ogni semestre il libretto di pratica andrà esibito al Consiglio dell'Ordine, il quale potrà accertare la veridicità delle annotazioni nei modi ritenuti più opportuni. La mancanza della comunicazione al Consiglio dell'Ordine, della documentazione dei procedimenti trattati, ovvero l'insufficiente numero di nuovi procedimenti comporteranno il mancato riconoscimento dell'intero anno ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica;

4) OBBLIGHI FORMATIVI

- il praticante dovrà partecipare alle iniziative formative obbligatorie organizzate dal Consiglio. In particolare dovrà, nel corso dell'anno, partecipare ad almeno 5 incontri di studio e di aggiornamento da scegliersi nell'ambito del programma formativo distrettuale; la mancata ed ingiustificata partecipazione al numero minimo di incontri potrà essere considerata ostativa unitamente agli altri parametri previsti dalla legge dal regolamento per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

- in attesa delle modifiche che dovranno essere apportate al Regolamento in esito alla riforma del tirocinio da ultimo approvata, con particolare riguardo alla durata, si precisa che il praticante dovrà partecipare ad almeno 10 incontri nell'arco dei 18 mesi;

- gli obblighi formativi per il praticante che abbia ottenuto il certificato di compiuta pratica sono disciplinati dall'art. 1, commi 1 e 2 del Regolamento per la formazione continua approvato dal C.O.A. nella riunione del 22.11.2007 a mente del quale "*1. Tutti gli avvocati iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Rovereto ed il praticanti abilitati iscritti nel relativo registro dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica hanno l'obbligo di mantenere ed aggiornare la propria preparazione professionale. 2. A tal fine essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento secondo le modalità ivi indicate*".

5) VERIFICHE

- il Consiglio dell'Ordine, o un suo delegato, può comunque convocare, in qualsiasi momento, i praticanti per verificare le modalità della pratica e la frequentazione dello studio;

-il Consiglio, anche a mezzo suoi delegati, svolgerà periodicamente, in particolare in occasione dell'approvazione semestrale del libretto di pratica, dei colloqui con i praticanti allo scopo di esaminare e/o approfondire le tematiche affrontate e di verificare le conoscenze acquisite, anche in tema di deontologia. Dell'esito di tali colloqui il Consiglio potrà essere tenere conto ai fini dell'approvazione del periodo di pratica.

6) FREQUENZA AI CORSI POST UNIVERSITARI

- la frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza ad uno dei corsi post universitari previsti dall'art. 18 del R.D. 27.11.33. n. 1578 convertito con modificazioni nella L. 22.01.34 n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2 del D.P.R. 10.04.90 n. 101;

- durante la frequenza di tali corsi i praticanti dovranno comunque presenziare alle prescritte udienze per semestre ed annotare le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato.

7) SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

- il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali di cui all'art. 16 D.Lgs. 17.11.97 n. 398 e successive modificazioni è valutato, ai fini del compimento del periodo biennale di pratica, come un anno di pratica, e ciò sia se l'iscrizione alla Scuola abbia preceduto l'iscrizione nel Registro dei Praticanti, sia se essa intervenga nel corso della pratica stessa.
Ne consegue che per tale anno, il praticante è esentato da ogni adempimento inerente lo svolgimento della pratica;

- il praticante avvocato iscritto nel registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine deve dichiarare il periodo per il quale intende avvalersi della facoltà di cui al punto precedente;

- resta inteso che per il residuo periodo, la pratica dovrà essere svolta nelle modalità previste dal Regolamento, che contemplano tanto la frequentazione dello studio, quanto la partecipazione alle udienze ed alle iniziative formative, senza che possa operare alcuna esenzione dagli adempimenti così previsti nel Regolamento;

- ove peraltro il praticante iscritto alla Scuola di Specializzazione di cui sopra non dovesse ottenere il diploma, potrà al più avvalersi della previsione di cui all'art. 1 comma terzo D.P.R. 101/90 in tema di corsi post universitari sopra riportata, non potendo in ogni caso il Consiglio dell'Ordine eccepire l'interruzione della pratica;

- nell'ipotesi di svolgimento da parte del praticante iscritto alla Scuola di Specializzazione di un periodo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari, tale tirocinio sarà equiparato alla pratica svolta con la partecipazione alla Scuola di Specializzazione. Durante il suddetto periodo il tirocinante sarà esentato dall'attestazione riguardante la partecipazione alle udienze.

Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto dd. 14.11.2012

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Monica Aste

Il Presidente
F.to Avv. Mauro Bondi